comune di borno

provincia di brescia

Piano di Governo del Territorio

Approvato con D.C.C. n° 20 del 23/05/2014

controdeduzioni alle osservazioni

espresse in sede di 2[^] VAS marzo 2021 variante n.1 / 2017 art.13 comma 13 L.R. 12/2005 e s.m.i. aggiornamenti dal Consiglio Comunale con Delibera n° del approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n°.... del pianificazione e coordinamento il responsabile del procedimento arch, claudio nodari esine - bs ing, marco barbieri il sindaco studio di incidenza rapporto ambientale matteo rivadossi ing. marcella salvetti cevo - bs dott. for. marco sangalli borno - bs

claudio nodari architetto

studio di architettura e urbanistica

25040 esine - bs - via a. manzoni 57 - tel. e fax 0364.46394

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di brescia n. 544

collaborazione

arch. maura bellicini ing. roberto comensoli arch. ariela rivetta

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ESPRESSE IN SEDE DI II VAS DELLA VARIANTE N.1/2017 AL PGT DI BORNO

ATS MONTAGNA

OSSERVAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE

alla prima variante al PGT del Comune di Borno, pur ribadendo la necessità di valutare il collettamento in un unico impianto del sistema di depurazione delle acque reflue, attualmente ripartito su vari piccoli impianti, obsoleti e non in grado di assicurare la corretta gestione ambientale delle acque di scarico.

CONTRODEDUZIONE:

In merito all'obiettivo di depurazione delle acque, l'Amministrazione Comunale, in sede di definizione preliminare (Scoping) della presente Variante, ha valutato le seguenti ipotesi:

- potenziamento del depuratore Bernina al fine di depurare i reflui derivanti dal collettamento delle aree non depurate;
- convogliamento dei reflui derivanti dal collettamento della frazione non depurata al depuratore di Ossimo, sottoutilizzato;
- realizzazione di un nuovo depuratore e contestuale dismissione dei tre in attività.

La realizzazione del nuovo depuratore è una "vision" che non trova, attualmente, sostenibilità economica anche per il fatto che la morfologia dei luoghi ove è collocata la previsione del nuovo impianto, comporta interventi di notevole entità (sollevamenti, nuove tubazioni per il collettamento, verifica dimensionale delle tubazioni utilizzate, etc). Ne deriva la scelta di stralciare dalle previsioni urbanistiche di PGT l'area dedicata ad ospitare la nuova infrastruttura.

Le possibilità di potenziamento del depuratore Bernina o di convogliamento della frazione non depurata a Ossimo rimangono entrambe vive e, per le stesse, vi è la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di valutare quale risponda maggiormente ai requisiti di minor impatto ambientale, economicità ed efficienza.

L'Amministrazione Comunale si impegna sin d'ora a prendere contatti con l'Ufficio d'Ambito di Brescia al fine di approfondire quale sia la migliore soluzione da adottarsi e la fattibilità tecnica ed economica della stessa oltre ai tempi di realizzazione dei progetti.

Si sottolinea inoltre l'importanza di non derogare a distanze inferiori di 100 mt (cento) dalle nuove edificazioni e di voler adottare le indicazioni delle Linee Guida Regionali "criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" DDG 29 dicembre 2005, n° 20109 (di cui si allega sunto), in particolare per quanto riguarda le fasce di rispetto tra aree urbane ed edificazioni rurali.

CONTRODEDUZIONE:

Si coerenziano le NTA della Variante con quanto richiesto ed osservato dall'ATS modificando quanto indicato al TITOLO IX - AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA delle NTA del Piano delle Regole e per quanto riguarda i riferimenti normativi decaduti.

ARPA LOMBARDIA

OSSERVAZIONE:

<u>La modifica 1.4</u> - non è stata sottoposta a valutazione in quanto rappresenta il recepimento di una previsione urbanistica già approvata. Tuttavia dato che la previsione viene adeguata ai vincoli di inedificabilità della fascia di rispetto cimiteriale con la conseguente riduzione di suolo urbanizzabile. Si fa

osservare la necessità di tenere distinta la regolamentazione del potere di pianificazione urbanistica da quello che consente la riduzione/modifica del vincolo cimiteriale, pertanto la fascia di rispetto indicata quale fascia di vincolo deve essere quella recepita dal piano cimiteriale vigente.

CONTRODEDUZIONE:

Si precisa che nel Rapporto Ambientale è riportato un riferimento non corretto in quanto trattasi di "fascia di rispetto del depuratore" Bernina e non "rispetto cimiteriale"; viene pertanto rettificato quanto scritto nella scheda di valutazione del Rapporto Ambientale. Relativamente alle modifiche dell'AT 06, si precisa che trattasi di recepimento di previsione urbanistica (L.R. 23/97) già approvata, senza incidere sulla disciplina delle aree di rispetto igienico-sanitario del depuratore.

OSSERVAZIONE:

Si fa pertanto osservare che la valutazione complessiva della capacità di depurazione delle acque, conseguente all'eliminazione della previsione di realizzare un nuovo impianto di depurazione ed all'eventuale urbanizzazione delle aree liberate dal vincolo del depuratore, dovrà essere approfondita in particolare in relazione alla capacità depurativa del depuratore di Ossimo ed alla tempistica di ampliamento dello stesso prevista dal Piano d'Ambito.

CONTRODEDUZIONE:

L'Amministrazione Comunale si impegna sin d'ora a prendere contatti con l'Ufficio d'Ambito di Brescia al fine di approfondire quale sia la migliore soluzione da adottarsi e la fattibilità tecnica ed economica della stessa oltre ai tempi di realizzazione dei progetti.

OSSERVAZIONE:

<u>La modifica 3.18</u> - prevede l'ampliamento del bacino d'acqua necessaria all'innevamento e per gli interventi spegnimento incendi. La nuova dotazione consentirà anche un'ottimale disponibilità d'acqua in caso di incendio. La fruibilità del bacino rientra nel più ampio progetto di potenziamento delle attrattive turistiche della zona montana.

L'impianto di innevamento della Ski area Borno Monte Altissimo prevede attualmente un bacino di accumulo in quota di circa 15.000 mc alimentato in parte da una piccola sorgente locale (Sorgente Pagherola), dalla descrizione emerge che non è prevista nessuna aggiunta chimica al processo, nessun addensante o additivo, così l'acqua utilizzata per produrre neve garantita, una volta sciolta e evaporata, si immette nuovamente nel ciclo idrologico, senza alterarne le caratteristiche.

CONTRODEDUZIONE:

3

COMUNITA' MONTANA VALLECAMONICA

OSSERVAZIONE:

relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per la prima Variante al PGT del Comune di Borno, con le seguenti osservazioni:

- 1) Pag. 40 del Rapporto Ambientale: il piano V.A.S.P. della Comunità Montana di Valle Camonica è stato aggiornato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 47 del 05/03/2019 e gli elaborati sono disponibili sul sito istituzionale della Comunità Montana e sul geoportale;
- 2) L'ambito AT07 implica trasformazione di bosco per cui per la sua attuazione sarà necessario attivare le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente in materia.

CONTRODEDUZIONE:

- 1) Si aggiorna il Rapporto Ambientale precisando che il piano VASP è stato aggiornato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n.47 del 05/03/2019;
- 2) In sede attuativa dovrà essere attivata la procedura autorizzativa prevista dalla normativa vigente in materia; si procede ad integrare la scheda dell'AT07 con detta prescrizione (documento DdP B "schede degli ambiti di trasformazione").

UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA

OSSERVAZIONE:

E' infatti necessario che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti e verificate con l'esistente quadro infrastrutturale e, in caso di insufficienza dello stesso, il piano urbanistico deve prevederne la costruzione contestuale al fine di assicurare una corretta gestione del servizio idrico.

Nello specifico il territorio di Borno, suddiviso in tre agglomerati (AG01702201 – Borno, AG01702202 Borno – Ogne, AG01702203 Borno Palline), è interessato dalla procedura d'infrazione comunitaria sfociata in Causa 668 per la non conformità agli articoli 4 e 10 della Direttiva Europea 91/271, al fine del superamento della stessa sono necessari una serie di interventi strutturali finalizzati alla costruzione di un depuratore in grado di sostenere il carico di AE generati dagli agglomerati, il

collettamento all'impianto stesso anche dei terminali non depurati presenti sul territorio ed infine la dismissione degli impianti di depurazione esistenti e sotto dimensionati.

Risulta inoltre necessaria una valutazione in merito all'eventuale impatto della variante sull'attuale disponibilità idrica delle infrastrutture acquedottistiche comunali, in modo da considerare eventuali interventi di potenziamento/estensione della rete necessari.

Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a verificare la compatibilità della variante al PGT con la pianificazione sovraordinata indicata nel Piano d'Ambito e nelle schede degli agglomerati concordando con l'ufficio scrivente la programmazione degli interventi necessari per ottimizzare il Servizio Idrico Integrato anche e scongiurare eventuali sanzioni amministrative dettate dall'Unione Europea.

CONTRODEDUZIONE:

Si richiamano i dati dimensionali della Variante 1/2017 che prevede nel complesso la una restituzione di suolo agricolo di mq 90.550,00 ed una diminuzione di abitanti teorici pari a 217 unità.

In merito all'obiettivo di depurazione delle acque, l'Amministrazione Comunale, in sede di definizione preliminare (Scoping) della presente Variante, ha valutato le seguenti ipotesi:

- potenziamento del depuratore Bernina al fine di depurare i reflui derivanti dal collettamento delle aree non depurate;
- convogliamento dei reflui derivanti dal collettamento della frazione non depurata al depuratore di Ossimo, sottoutilizzato;
- realizzazione di un nuovo depuratore e contestuale dismissione dei tre in attività.

La realizzazione del nuovo depuratore è una "vision" che non trova, attualmente, sostenibilità economica anche per il fatto che la morfologia dei luoghi ove è collocata la previsione del nuovo impianto, comporta interventi di notevole entità (sollevamenti, nuove tubazioni per il collettamento, verifica dimensionale delle tubazioni utilizzate, etc). Ne deriva la scelta di stralciare dalle previsioni urbanistiche di PGT l'area dedicata ad ospitare la nuova infrastruttura.

Le possibilità di potenziamento del depuratore Bernina o di convogliamento della frazione non depurata a Ossimo rimangono entrambe vive e, per le stesse, vi è la disponibilità dell'Amministrazione Comunale di valutare quale risponda maggiormente ai requisiti di minor impatto ambientale, economicità ed efficienza.

L'Amministrazione Comunale si impegna sin d'ora a prendere contatti con l'Ufficio d'Ambito di Brescia al fine di approfondire quale sia la migliore soluzione da adottarsi e la fattibilità tecnica ed economica della stessa oltre ai tempi di realizzazione dei progetti.

PROVINCIA DI BRESCIA

OSSERVAZIONE:

Nel Rapporto Ambientale si richiama più volte la "Relazione illustrativa di Variante", citata anche in testa all'elenco degli elaborati come elaborato introdotto dalla Variante, che non risulta presente nella documentazione depositata.

Questo non consente l'analisi dell'aspetto riguardante il consumo di suolo, in quanto come si rileva dal Rapporto Ambientale "Dalla Relazione Illustrativa di Variante è desumibile il bilancio complessivo della Variante 1/2017 in termini di variazione superficie territoriale e parametri dimensionali quali carico antropico, volumetrie etc. Si richiama il capitolo dedicato della Relazione illustrativa".

Si prende comunque atto che nel RA si riporta per l'"UTILIZZO DI SUOLO AGRICOLO DELLA VARIANTE n.1/2017 – BES": "Nel complesso la variante proposta definisce una restituzione di suolo agricolo per complessivi mq 90.550,00".

CONTRODEDUZIONE:

Si richiamano i dati dimensionali della Variante 1/2017 che prevede nel complesso la una restituzione di suolo agricolo di mq 90.550,00 ed una diminuzione di abitanti teorici pari a 217 unità.

La Relazione Illustrativa di Variante predisposta è parte integrante della documentazione di Variante.

OSSERVAZIONE:

Riguardo la Variante 1.2, che prevede la suddivisione dell'AT04 in tre porzioni, onde evitare la perdita di un tessuto organico coerente ad un disegno complessivo, si raccomanda che la progettazione e l'attuazione delle singole porzioni si riferisca per coerenza ad un univoco disegno, che peraltro sarebbe opportuno coinvolgesse anche l'AT03, in quanto adiacente e nello stesso contesto di versante.

CONTRODEDUZIONE:

Si recepisce la raccomandazione integrando le schede dell'ATO3 e dell'ATO4 (documento DdP B "schede degli ambiti di trasformazione"); si precisa che la Variante prevede già uno sviluppo viabilistico interno che induce ad una progettazione unitaria.

OSSERVAZIONE:

In merito alla Variante 1.6, relativa alla sostituzione di due piani di lottizzazione del PdR con altrettanti ambiti di trasformazione (AT09-AT10) a destinazione turistico ricettiva, se da un lato si riconosce il corretto inquadramento della trasformazione nel Documento di Piano, dall'altro non si può che rilevare la negativa contestualizzazione che sembra poco coerente con le indicazioni dei criteri qualitativi delle norme sul consumo di suolo.

La collocazione degli AT, ad ovest del nucleo urbano, tende ad accentuare, in forma tendente alla conurbazione, la barriera edificata che divide l'ambiente del versante a nord da quello a sud, sull'asse del Torrente Trobiolo.

Si ritiene sia significativo per definire il contesto, quanto si desume dall'elaborato A07 "Tavola azzonamento PRG" riguardo la porzione edificata di consistenti dimensioni posta ad ovest del nucleo urbano che viene classificata come area "B4 – Estensiva a prevalente uso stagionale".

La criticità di cui sopra è resa evidente anche nella REP del PTCP, la quale ha apposto un "Varco insediativo a rischio di occlusione", che i due ambiti di trasformazione rendono inefficace occludendo la direttrice di permeabilità del varco.

Tra l'altro rispetto alla forma urbana di Borno, la trasformazione (come prima i PL sostituiti) sembra confermare una criticità che il RA del PGT vigente ha già evidenziato nel quadro conoscitivo per l'aspetto socio economico, riguardo all'esistenza una forte spinta immobiliare a fronte di un calo della superficie dedicata al settore primario e nonostante vi sia sostanzialmente un andamento altalenante della popolazione.

CONTRODEDUZIONE: Gli ambiti erano già individuati nelle previsioni di PGT; la variante in oggetto ne riduce la superficie territoriale verso l'asta del torrente (in direzione sud).

Si provvede ad integrare le relative schede (documento DdP B "schede degli ambiti di trasformazione") con prescrizione di predisporre in fase attuativa progetto di dettaglio dell'ambito finalizzato a favorire la creazione di corridoi ecologici che tengano conto della

direttrice nord-sud di collegamento con il varco provinciale. Detto progetto deve essere predisposto da tecnico abilitato (Dott. agronomo forestale etc).

OSSERVAZIONE:

La Variante 1.11 introduce il Tessuto Urbano Consolidato (TUC). Dall'esame del perimetro tracciato si rileva la presenza nel TUC di alcuni ambiti di trasformazione che, per definizione, dovrebbero esserne esclusi.

CONTRODEDUZIONE:

Si procedere a rivedere il perimetro del TUC in corrispondenza degli AT03, AT04, AT05; si aggiornano pertanto le tavole riportanti il perimetro.

OSSERVAZIONE:

Per quel che riguarda la Variante 3.13, relativa all'individuazione di un nuovo parcheggio pubblico in Località Navertino, a servizio della fruizione turistica che transita verso il Lago di Lova, considerato la sensibilità del contesto in cui si colloca la proposta (Art. 17 del PPR "Ambiti di elevata naturalità", "Elementi di Primo Livello" della RER, "Aree di elevato valore naturalistico" della REP e della Rete Verde Paesaggistica), si ritiene opportuno suggerire una localizzazione alternativa, adiacente o anche interna al limite del Tessuto Urbano Consolidato (che si trova a relativa distanza), vista la presenza di un'area destinazione "V – verde pubblico" (che per collocazione al limite dell'edificato in adiacenza di un'area agricola, non sembra aver molto significato) e della presenza dell'ambito di trasformazione (AT03, che potrebbe essere coinvolto nell'operazione), verso cui convogliare e accogliere il traffico delle due vie esistenti e che potrebbe diventare ed essere organizzata come una "porta di accesso" per la fruizione dell'ambiente montano da parte del sistema escursionistico e turistico, oltre che costituire un limite fisico alla colonizzazione edilizia del versante e nel contempo salvaguardare l'integrità del contesto agricolo del versante montano, preservandolo da ulteriori trasformazioni (ad esempio renderebbe inutile l'allargamento stradale fra la chiesa di San Fiorino e Navertino proposto con la Variante 3.14, con conseguente possibile limitazione del traffico, risparmio economico e rispetto per la tranquillità del luogo).

CONTRODEDUZIONE:

L'Amministrazione Comunale conferma la previsione del parcheggio in quanto considera la posizione proposta più idonea alla gestione e regolamentazione della sosta dei veicoli degli escursionisti.

OSSERVAZIONE:

In merito alla Variante 3.17, relativa alla rettifica del perimetro dell'ambito sciabile, considerata la forma del Dominio Sciabile dell'Area "Monte Altissimo" riportato sulla Tavola 1 "Struttura" del PTCP, si ritiene necessario un approfondimento con il coinvolgimento della Comunità Montana di Valle Camonica per definire l'effettiva estensione del dominio sciabile del Monte Altissimo (il quale coinvolge il territorio di più comuni), in quanto dalla visione della documentazione cartografica ed ortofotografica si rileva una estensione che eccede quella delle aree graficamente inserite nella Tavola 1 "Struttura" del PTCP.

CONTRODEDUZIONE:

Dall'esame fin'ora effettuato le aree risultano coerenti con i decreti autorizzativi delle piste e degli impianti. La modifica apportata dalla Variante consiste unicamente in un completamento del demanio verso il confine comunale di Piancogno. Si procede in ogni caso a verificare ulteriormente quanto riportato nella Variante.

Riguardo la Variante 3.18, relativa all'ampliamento del bacino d'acqua esistente a scopo di innevamento e antincendio, s' rileva, dalla Tavola 3.3 "Pressioni e sensibilità ambientali" del PTCP, che l'area potrebbe essere interessata da fenomeni di rischio idrogeologico. Si raccomanda di operare i necessari approfondimenti in merito a questa possibilità.

CONTRODEDUZIONE:

Si richiamo le prescrizioni del Rapporto Ambientale nella relativa scheda di valutazione: "COMPONENTE GEOLOGICA: Si prescrive studio geologico di dettaglio ed il rispetto delle norme di settore".

OSSERVAZIONE:

Per la Variante 3.19, che propone la realizzazione di un parcheggio per autobus a servizio di un parco pubblico, e per la Variante 3.20, che propone anche il riconoscimento dell'area a parcheggio, considerata la collocazione lungo e in adiacenza alla BSSP005, le proposte dovranno essere sottoposte alla verifica degli Uffici del Settore delle Strade della Provincia.

CONTRODEDUZIONE:

L'Amministrazione Comunale procede a contattare gli Uffici del Settore Strade della Provincia di Brescia per la verifica della fattibilità delle previsioni di variante del sistema delle infrastrutture richiamate.

OSSERVAZIONE:

In merito alla Variante 5.11, si prende atto dell'individuazione degli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" definiti dal PTCP.

CONTRODEDUZIONE:

/

OSSERVAZIONE:

Per la Variante 5.12, relativa all'eliminazione della simbologia che individua gli edifici non agricoli in zona agricola, si ricorda che il PdR, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR 12/2005, per le aree destinate all'agricoltura "individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso". Non si comprende pertanto il significato di tale modifica.

CONTRODEDUZIONE:

Si procede alla diversificazione delle tipologie edificatorie già insediate mediante opportuno segno grafico. Si aggiornano pertanto le tavole del Piano delle Regole.

OSSERVAZIONE:

Riguardo le Varianti 5.14 e 5.15, non rilevando alcun elaborato che individui le aree oggetto delle varianti, non è possibile esprimere alcuna valutazione.

CONTRODEDUZIONE:

La cartografia del Piano delle Regole (PdR 01, PdR 02) rappresenta dette modifiche che sono puntualmente identificate anche nella tavola "individuazione delle varianti".

Dette zone sono individuate come segue:

VERDE PRIVATO

Perimetro di individuazione aree urbanizzate e non urbanizzate sottoposte alle norme geologiche di Piano per classi di fattibilità 4 (inedificabilità assoluta)

In merito alla Variante 6.7 che modifica l'Art. 9 delle NTA del PdR, si chiedono chiarimenti sull'eliminazione del periodo nel comma 9.5 ed in particolare secondo quale altra modalità potrà essere verificato il non utilizzo delle aree impegnate.

CONTRODEDUZIONE:

Il concetto stralciato è ormai consolidato nella valutazione dell'indice di utilizzazione fondiaria del lotto.

OSSERVAZIONE:

In merito alla Variante 6.27 (relativa all'integrazione alle premesse del Titolo IX Aree destinate all'agricoltura per i cambi di destinazione e gli incrementi di volume di fabbricati esistenti), alla Variante 6.35 (Art. 40 punto b) relativo al recupero ai fini residenziali delle costruzioni esistenti non più adibite alla funzione agricola) ed alla Variante 6.37 (relativa all'introduzione dell'Art. 41 Edifici allo stato di rudere), non essendo possibile verificare la dimensione potenziale del fenomeno non è nemmeno possibile verificarne le eventuali criticità.

Oltretutto il recupero degli edifici agricoli dismessi dovrebbe essere verificato nella sua sostenibilità rispetto ai sottoservizi, all'accessibilità, ecc..

CONTRODEDUZIONE:

Si richiamano le schede di valutazione del Rapporto Ambientale delle varianti 6.35 e 6.37 relativamente agli elementi di attenzione indicati.

L'art. 40 punto b) delle NTA del PdR subordina gli interventi ammessi "alla presenza o alla preliminare realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a totale carico del concessionario".

Si integra l'art. 41 della NTA del PdR con la precisazione che il recupero dei ruderi non ne consente la trasformazione della destinazione d'uso a residenza totale o parziale.

OSSERVAZIONE:

Con riguardo alle varianti relative a modifiche di norme, classificazione e altro che interessano Nuclei di Antica Formazione, si richiamano gli indirizzi di tutela contenuti nella scheda dell'Elemento II.e.1 "Nuclei d'antica formazione" dell'allegato 1, "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia", alla Normativa del PTCP, rispetto ai quali si raccomanda una verifica della coerenza delle proposte.

CONTRODEDUZIONE:

Si procede ad effettuare la verifica richiesta al fine di valutare la coerenza delle norme di Variante con gli indirizzi di tutela della scheda richiamata. Si richiama l'art. 18 delle NTA del PdR. Si richiama, inoltre, il Piano Paesistico Comunale (ottobre 2013) relativamente alla disciplina del paesaggio storico e culturale.

OSSERVAZIONE:

Per quanto riguarda l'aggiornamento della delimitazione del "Centro abitato", si richiama l'Art. 28 "Delimitazione del centro abitato" della Normativa del PTCP, che recita: "1. L'iter di modifica del centro abitato deve seguire quanto disciplinato dal regolamento viario provinciale e deve precedere l'adozione di PGT e loro varianti con relativa sottoscrizione del verbale, secondo l'iter indicato all'art. 4 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/92) e all'art. 5 del relativo regolamento attuativo (DPR 495/92)".

CONTRODEDUZIONE:

Si richiama il documento provinciale protocollo 164952/2020 del 04/11/2020 (protocollo comune di Borno 6886 del 04/11/2020) e allegato verbale e si aggiornano il perimetro del centro abitato e le tavole A 05 "vincoli e limitazioni" e si coerenziano le fasce di rispetto

stradali in corrispondenza delle modifiche apportate al centro abitato e tavole grafiche del PdR e PdS.

OSSERVAZIONE:

In merito alla VInCa ed alla Rete Ecologica, si riportano di seguito le considerazioni e le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed Aree Protette.

"Premessa.

La documentazione resa disponibile per le presenti osservazioni viene valutata alla luce della normativa vigente in materia di rete ecologica e rete verde, pertanto richiede di introdurre alcune considerazioni inerenti la assunzione della Rete Ecologica e della Rete Verde quali strumenti di orientamento per la pianificazione del territorio riconosciuti "infrastruttura primaria" dal PTR, sia perché attivano l'attenzione necessaria che dovrebbe essere propedeutica alla collocazione delle azioni di Piano, sia perché orientano le conseguenti necessarie mitigazioni e compensazioni ecologiche.

Si prende atto che la variante in essere (non considerando il parere di compatibilità del PGT vigente) ha ritenuto di non aggiornare gli elementi che consentirebbero di attuare la rete ecologica locale, ossia – indirettamente - di conservare ed implementare la RER.

CONTRODEDUZIONE:

La presente variante non prevede un progetto di rete ecologica comunale REC. L'Amministrazione Comunale si impegna a predisporlo nel breve-medio termine. Si rimuove dalle NTA del PdS e del PdR il riferimento al PLIS Dolomiti Camune.

OSSERVAZIONE:

Lo studio effettuato esclude la possibilità che le previsioni della Variante n. 1/2017 al PGT del Comune di Borno possano avere, anche congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sulla conservazione dei Siti presenti sul territorio comunale (ZSC e ZPS IT2060006 - Boschi del Giovetto di Palline) o su dei Comuni confinanti (ZSC IT2060004 - Alta Val di Scalve, ZSC IT2060005 - Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana, (ZPS IT2060401 - Parco Regionale Orobie Bergamasche) e (ZPS IT2060304 - Val di Scalve)".

Ciò premesso, vista l'indagine condotta secondo il Livello 1 di screening specifico e verificata l'esaustività delle informazioni in esso contenute, in qualità di Ente competente in materia, si esprime il parere di screening che segue, ossia:

è possibile concludere in maniera oggettiva che la presente Variante al Piano di Governo del Territorio di Borno non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie".

CONTRODEDUZIONE:

Si prende atto degli esiti della VINCA.

PARCO OROBIE BERGAMASCHE

CONSIDERATO che:

- con propria precedente nota prot. 999 del 06.05.2014, il Parco aveva espresso proprio parere favorevole al PGT vigente;
- l'entità delle modifiche introdotte dalla Variante, oltre che la loro localizzazione rispetto ai siti Rete Natura 2000 in gestione allo scrivente, è tale da poter escludere la possibilità di incidenze significative sugli stessi;

Per quanto di competenza, ed in riferimento alla documentazione acquisita agli atti del Parco relativa all'istanza in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di Variante al PGT in esame.

CONTRODEDUZIONE:

SOPRINTENDENDA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

OSSERVAZIONE:

per quanto concerne il <u>profilo paesaggistico</u>, si rileva che la documentazione pervenuta non include il congruo numero di immagini fotografiche degli ambiti Referessati dalla variante, integrazione richiesta da questo Ufficio in data 24/03/2017 con prot. 4651 in sede di prima conferenza di VAS.

CONTRODEDUZIONE:

Gli ambiti oggetto di variante verranno documentati con ulteriori immagini fotografiche allegate alla Relazione Illustrativa di Variante.

OSSERVAZIONE:

- boschi e foreste dovranno essere il più possibile salvaguardati, anche se marginalmente insistenti sulle aree destinata a trasformazione. Si invita al mantenimento dei sistemi prativi e alla salvaguardia degli ambiti naturalistici, con particolare riferimento ai contesti che costituiscono cintura dell'edilizia consolidata. Si invita a evitare nuove costruzioni isolate in ambiti con prevalenza di elementi naturalistici, e a contenere i nuovi volumi all'interno di zone già edificate e a completamento degli agglomerati esistenti, con particolare riferimento agli ambiti di media-alta sensibilità paesaggistica, ai versanti terrazzati, e alle aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

CONTRODEDUZIONE:

Le norme attuali già contemplano misure di tutela e conservazione degli elementi naturalistici segnalati (Piano Paesistico Comunale (ottobre 2013)) e l'art. 18 delle NTA del PdR. Si precisa inoltre che la normativa non consente l'edificazione isolata in ambiti con prevalenza di elementi naturalistici fatto salvo per gli aventi diritto nelle zone agricole.

OSSERVAZIONE:

nella valutazione di nuove costruzioni si contenga al massimo la possibilità edificatoria, limitando il più possibile, in particolare, gli sviluppi in altezza, facendo riferimento allo sky-line del singolo contesto e al grado di visibilità dell'intervento dai principali punti di vista e dalla viabilità pubblica. Si contenga il più possibile l'estensione delle urbanizzazioni primarie presso le nuove lottizzazioni;

CONTRODEDUZIONE:

Si fa presente che l'edificazione prevista per le nuove costruzioni negli ambiti di trasformazione è limitata ai due piani fuori terra mentre negli ambiti consolidati sono previsti massimo tre piani, come da PGT vigente.

OSSERVAZIONE:

è necessario porre particolare attenzione all'impatto paesaggistico degli interventi sui versanti data l'elevata visibilità sia dal fondo valle che dai versanti opposti. Si ravvisa inoltre che scavi, riporti e in generale il rimodellamento del terreno lungo i versanti sono interventi di notevole impatto paesaggistico;

CONTRODEDUZIONE:

Si prende atto della necessità di prestare massima attenzione alla valutazione dell'impatto paesaggistico dei nuovi interventi in relazione alle classi di sensibilità indicate nel Piano Paesistico Comunale (ottobre 2013).

- si considerano in generale fortemente impattanti le autorimesse in aree a prevalenza di elementi naturalistici, quali aree prative o boschive, specialmente su versante, anche se parzialmente o totalmente interrate. Si chiede di evitare nuovi parcheggi o aree di sosta lungo i versanti acclivi che necessitino di opere di sostegno importanti altamente visibili da valle;

CONTRODEDUZIONE:

Si prende atto della necessità di prestare massima attenzione in sede attuativa al ridurre/mitigare il più possibile eventuali opere di sostegno necessarie per la realizzazione e la sicurezza degli interventi previsti.

OSSERVAZIONE:

- si chiede di perseguire in maniera importante la salvaguardia dei sistemi rappresentativi del tradizionale uso del territorio montano, quali i terrazzamenti, i muri a secco e la viabilità storica, che dovrebbero essere preservati anche nel caso di eventuali nuovi usi agricoli dei terreni. Sarebbe auspicabile che la normativa comunale promuovesse azioni di recupero e conservazione dei fabbricati rurali, quali elementi di valore storico-testimoniale emergenti e caratterizzanti il paesaggio montano, oltre che tutti quei manufatti storicizzati puntuali, seppur in tracce, che appartengono ad una più ampia rete di gestione del paesaggio che in Valcamonica ha una storia secolare. In riferimento a ciò, si rammenta che il Codice dei beni culturali e del paesaggio vieta espressamente la demolizione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 6: "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.". Si fa anche presente che, al fine della conservazione dei caratteri tipici delle costruzioni rurali tradizionali, si ritiene critica la possibilità di aumento della volumetria che nella maggior parte dei casi si traduce in sopralzi che alterano profondamente l'armonica composizione volumetrica dei manufatti. Si evidenzia che la volontà

di aumentare la volumetria esistente comporta spesso la perdita dell'edificio stesso. Si ritiene sia più opportuno un maggiore rispetto nei confronti dell'edilizia storica rurale mantenendola separata da nuovi interventi.

CONTRODEDUZIONE:

Considerazioni e prescrizioni nel merito sono già contenute nelle NTA in modo particolare per gli ambiti agricoli ove la possibilità di incremento volumetrico degli edifici esistenti è modesta e differenziata a seconda della dimensione del fabbricato. A rafforzamento di quanto indicato nelle norme, si prescrive l'acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio per qualsiasi intervento proposto in area agricola che modifichi l'aspetto esteriore dei luoghi. Si integra in tal senso il TITOLO IX - AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA delle NTA del PdR.

OSSERVAZIONE:

Si rammenta che:

- gli interventi che modificano lo stato esteriore dei luoghi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 devono essere sottoposti al parere preliminare obbligatorio e vincolante di questo Ufficio;
- i piani attuativi devono essere sottoposti preventivamente al parere obbligatorio di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 1150 del 1942.

CONTRODEDUZIONE:

Si richiama l' art. 18 delle NTA del PdR in merito al primo punto.

Si integrano gli art.10 delle NTA del DdP, art. 5 delle NTA del PdR e art. 5 delle NTA del PdS con la precisazione sopra indicata.

Per quanto concerne il <u>profilo archeologico</u>, a quanto già comunicato da questo Ufficio in data 24/03/2017 con prot. 4651 in sede di prima conferenza di VAS e che risulta recepito nelle Tavole dei Vincoli e nelle NTA, si richiede di aggiungere:

- all'elenco delle zone che hanno restituito evidenze archeologiche: 1. Rifugio S. Fermo (evidenze dell'età del Ferro), 2. via Rocca (massi incisi); 3. Via Cerese (moneta romana);
- considerata la diffusione dei ritrovamenti, la complessità e l'entità degli stessi, in areali anche estesi e in località non sempre determinabili con precisione, si richiede che nella Tavola dei vincoli i riferimenti puntuali siano integrati con una sorta di buffer zone più ampia che comprenda l'intera località (così ad es. per le loc. Valcamera, lago Giallo, loc. Calanno, loc. Valzel de Undine, loc. Lago di Lova) o via (via Rocca, via Marconi);
- nelle singole Schede degli Ambiti di Trasformazione si richiede di aggiungere nelle prescrizioni anche la dicitura "verifica della sensibilità archeologica";
- nel Rapporto Ambientale, là dove si fa riferimento al Piano di Gestione del Sito Unesco, si chiede di meglio esplicitare la presenza di massi incisi nel territorio, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004 e facenti parte dell'esteso patrimonio di arte rupestre che caratterizza la Valle, riconosciuto Sito Unesco n. 94. I privati possessori di terreni ricadenti in aree interessate dalla presenza di massi incisi (loc. Valzel de Undine e loc. Rocca e via Rocca) devono pertanto sottoporre preventivamente alla competente Soprintendenza progetti comportanti scavo e movimento terra, compresi livellamenti agricoli e sistemazione di sentieri, al fine di valutare l'impatto degli interventi anche su depositi archeologici sepolti e rocce incise.
- Si richiama inoltre in generale all'osservanza del disposto del D.Lgs. 42/22.1.04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) art.
 91: in caso di scoperte archeologiche queste andranno immediatamente segnalate alla Soprintendenza per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo articolo.

CONTRODEDUZIONE:

- Si integrano le tavole dei vincoli con le "nuove" evidenze archeologiche facendo presente che i massi incisi in località Rocca trovano già rappresentazione nella tavola;
- L'Amministrazione Comunale si impegna a rapportarsi con la Sovrintendenza al fine di meglio definire e contestualizzare l'areale da evidenziare;
- Si procede ad integrare le schede ADT con la prescrizione richiamata (documento DdP B "schede degli ambiti di trasformazione");
- Si integra il Rapporto Ambientale e si integra l'art. 45 delle NTA del PdR;
- Si integra l'art. 45 delle NTA del PdR.

OSSERVAZIONE:

In generale, per quanto concerne il profilo culturale, con riferimento alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, si ricorda in particolare che:

- tra i beni culturali tutelati ope legis il D.Lgs. 42/2004 all'art. 10 comma 4 lettera g) individua anche le pubbliche piazze, vie, strade
 e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, e pertanto ogni intervento in N.A.F. dev'essere preventivamente
 autorizzato da questo Ufficio;
- si faccia particolare attenzione all'individuazione delle cose immobili che non sono edifici, ma la cui esecuzione risale ad oltre settant'anni e che risultano beni culturali ope legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 5 (ad esempio fontane, lavatoi, santelle, lapidi, ponti, etc.). Ogni intervento su tali manufatti dev'essere preventivamente autorizzato da questo Ufficio;
- si abbia cura di mantenere, o realizzare, spazi liberi di rispetto in prossimità dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, oltre che presso i N.A.F.;

CONTRODEDUZIONE:

Si integra l'art. 23 delle NTA del PdR. Si aggiorna le tavole "vincoli e limitazioni" rappresentando per completezza il perimetro dei NAF (capoluogo e Paline).